



COMUNE DI FOLIGNO

Prot. n. 80146 del 26/10/2023

Spett.le
Operatore economico

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA C),
E DELL'ART. 44 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
DELL'INTERVENTO "SISMA 2016. O.C. N. 109/2020 INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
G. CARDUCCI - PORZIONI IN C.A." NEL COMUNE DI FOLIGNO – SOGGETTO
ATTUATORE: COMUNE DI FOLIGNO
CUP C67D19000110001 - CIG A01840CAC6**

PREMESSA

Con determinazione a contrarre dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici n. 1771 del 12/10/2023, il Comune di Foligno ha disposto di affidare congiuntamente, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (da ora Codice), la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado G. Carducci - porzioni in cemento armato.

L'intervento è ricompreso nell'elenco approvato con l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito "Commissario Straordinario").

L'affidamento avviene mediante la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto

Pag. 1

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Codice medesimo.

L'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del Codice e del criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice medesimo - anche con riferimento alle diverse categorie di opere - e tenuto conto altresì di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. In particolare, l'individuazione è avvenuta tra gli operatori economici iscritti nell'"*Anagrafe antimafia degli esecutori*" di cui all'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in possesso dell'attestazione SOA nella categoria "*prevalente*" OG1 classifica III.

Con la presente codesto operatore è invitato a prendere parte al confronto concorrenziale, mediante formulazione della propria migliore offerta secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nella presente lettera di invito/disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In base all'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia Centrale sottoscritto in data 21/07/2023 (art. 3 comma 1), gli atti della presente procedura non sono soggetti alla verifica preventiva di legittimità dell'ANAC e non devono essere inviati all'Unità Operativa Speciale. La Procedura negoziata è comunque sottoposta al presidio di Alta sorveglianza da parte dell'ANAC ai sensi dell'articolo 32 del D.L. 189/2016 e ad eventuale controllo a campione dell'Autorità ai sensi dell'art. 4 del suddetto Accordo.

Con il decreto legge 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono state previste semplificazioni normative e acceleratorie in materia di contratti pubblici riguardanti i progetti PNRR/PNC che si applicano anche alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma Italia Centrale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 11 gennaio 2023 n. 3 convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, secondo le indicazioni fornite dal Commissario straordinario con Ordinanza Speciale n. 140 del 30 maggio 2023.

STAZIONE APPALTANTE - SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10 – 06034 Foligno (PG) – Tel. 0742/330001 - Pec: comune.foligno@postacert.umbria.it

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice: ing. Francesco Castellani, Dirigente dell'area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici – tel. 0742 3471986 – mail francesco.castellani@comune.foligno.pg.it .

Responsabile del procedimento per la sola fase di gara (art. 15 comma 4 del Codice): avv. Liana Tili, tel. 0742330342 – mail liana.tili@comune.foligno.pg.it

CUP C67D19000110001 - CIG A01840CAC6 - CUI 00166560540-2020-00020

1) PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura è interamente svolta dal Comune di Foligno attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISITI UMBRIA" Net4market – CSAmEd S.r.l. di Cremona (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi della documentazione amministrativa e delle offerte e dell'aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dal presente disciplinare e, più nel dettaglio, dal "*Disciplinare telematico*" con relativo "*Timing di gara*".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Disciplinare telematico*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta

presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Foligno alla seguente pagina <https://www.comune.foligno.pg.it/tipologiabando/procedure-in-corso/> , dove sono accessibili i documenti di gara, nonché nella Piattaforma di negoziazione.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell'allegato "*Disciplinare telematico con Timing di gara*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura di gara sono indicati all'interno del Timing di gara (nell'allegato Disciplinare telematico con Timing di gara).

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque rimane fruibile anche successivamente per consentire la visibilità della scheda telematica e il caricamento di eventuale documentazione aggiunta richiesta (ad esempio per il soccorso istruttorio).

Per problematiche inerenti alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372.080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle

14:00 alle 17:30, oppure via e-mail all'indirizzo imprese@net4market.com .

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) la presente Lettera di invito/ Disciplinare di gara,
- 2) il Disciplinare telematico con timing di gara,
- 3) il Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzioni ed eventuale procura;
- 4) il Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato ed eventuale procura;
- 5) il Modello 3 – DGUE;
- 6) il Modello 4 - Dichiarazioni ausiliaria,
- 7) il Progetto definitivo,
- 8) il prospetto di calcolo dei corrispettivi di progettazione a base di gara,
- 9) il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione Antimafia (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.),
- 10) l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia Centrale sottoscritto in data 21/07/2023;
- 11) il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Foligno, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 556 del 09/10/2023 (in caso di aggiudicazione gli obblighi di condotta ivi previsti sono da estendere, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici).

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.foligno.pg.it/tipologiabando/procedure-in-corso/> , nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISITI UMBRIA" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . Il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Foligno, invece, è disponibile all'indirizzo: <https://www.comune.foligno.pg.it/wp-content/uploads/2023/02/comune-foligno-codice-comportamento.pdf> .

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare seguendo le modalità indicate all'art. 8 dell'allegato

Disciplinare telematico con Timing di gara.

Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimenti è riportato nel Timing di gara (art. 11 dell'allegato Disciplinare telematico) alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell'ambito "Chiarimenti" sulla piattaforma telematica di negoziazione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso di avvenuta pubblicazione di un nuovo chiarimento a sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante agli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'ambiente "*Chiarimenti*".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo 14.3 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 Descrizione/oggetto dell'affidamento: il presente appalto integrato ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento "Sisma 2016. O.C. n. 109/2020 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CARDUCCI - Porzioni in c.a."

Ai sensi dell'art. 225 comma 9 del Codice, a base di gara è posto il progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Foligno n. 194 del 13/04/2023 (validazione del RUP datata 17/02/2023). Gli elaborati Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto sono stati revisionati con la determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici n. 1030 del 26/06/2023 (si tratta di modifiche che non rientrano nelle competenze della Giunta Comunale).

Gli elaborati Capitolato speciale di appalto, Schema di contratto e Quadro economico sono stati successivamente revisionati con la determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici n. 1771 del 12/10/2023 per renderli conformi alle disposizioni del Codice efficaci dal 1° luglio 2023.

La progettazione esecutiva è redatta a cura dell'appaltatore in conformità al suddetto progetto definitivo posto a base di gara nel rispetto dell'art. 41 del Codice e dell'Allegato I.7 allo stesso.

L'intervento prevede degli interventi realizzati per il miglioramento sismico della struttura esistente, il miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato e l'adattamento e adeguamento degli spazi didattici e di servizio alle necessità delle persone diversamente abili. Sono comprese nell'appalto tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori in oggetto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto (da ora in poi "CSA"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

Lotto unico: Il presente appalto non si ritiene frazionabile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in ragione dell'antieconomicità del "frazionamento" sia per l'esiguità dell'importo complessivo dello stesso, sia per natura di appalto integrato la cui parcellizzazione del servizio di progettazione risulterebbe non funzionale e giustificata da ragioni tecniche o economiche, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice.

3.2 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Foligno [codice NUTS IT121].

3.3 Importo: l'importo complessivo dell'appalto (lavori e progettazione esecutiva) è

di € 975.531,02 (Euro novecentosettantacinquemilacinquecentotrentuno/02) oltre IVA, di cui € 231.614,43 per costi della manodopera ed € 31.823,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso come di seguito dettagliati:

		euro
a	Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	702 093,09
b	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	231 614,43
c	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	31 823,5
d	Importo progettazione esecutiva soggetto a ribasso	10 000,00
e	Totale appalto (a+b+c+d)	975 531,02
f	Importo complessivo a base di gara (a+d)	712 093,09

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: EDILIZIA - codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020 F011.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art. 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

Gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicati nel CSA sono pari ad € 56.022,45.

L'importo dei lavori è stato determinato in base al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia - 2022", approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022.

La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara. Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

L'importo del servizio di progettazione a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (cfr. documento 8) ed è conforme all'Allegato I.13 del Codice.

L'importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze

ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Il corrispettivo stimato per la progettazione esecutiva comprende le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla al soggetto attuatore, ritenute necessarie e richieste dagli Enti/Autorità preposti, preliminarmente e in sede di Conferenza di Servizi.

3.4 Classificazione dei lavori: categoria prevalente **OG1 – CLASSIFICA III**

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categ. e class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prev. / scorp.le / SIOS	
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 Class. III	SI	792 623,11	84,89	prevalente	subappaltabile per una quota inferiore al 50% - SI avvalimento
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 Class. I <i>oppure</i> requisiti art. 28 Allegato II.12	SI	141 084,41	15,11	Scorporabile SIOS	Subappaltabile al 100% subappalto necessario con qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato (OG1 classifica III). SI avvalimento

L'importo delle lavorazioni è indicato al netto dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 31.823,50.

3.5 ID e categorie di progettazione: la prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID "E.08 –Edilizia - Scuola Materna, Scuola elementare, fino a 24 classi".

A seguire l'elenco dettagliato delle prestazioni:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Scuola Materna, Scuola elementare, fino a 24 classi	0,95	€ 568.598,02	7.989739
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	0,95	€ 251.040,00	9.919948
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto...	0,75	€ 59.698,00	15.291817
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 55.296,00	15.674257
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici....	1,15	€ 30.899,00	18.996399
Importo totale lavori				€ 965.531,02	

Ai sensi dell'art. 41 comma 8 lett. d) del Codice, l'aggiudicatario deve accettare il progetto definitivo posto a base di gara.

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto verrà stipulato “a corpo” sia per quanto riguarda i lavori che per il servizio di progettazione.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disposto nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia e, segnatamente, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, dall'art. 10 della legge 23 dicembre 2022, n. 238 nonché sulla base di quanto stabilito dal CSA in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice è consentita, anche nel caso di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del medesimo, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

Riguardo al pagamento del corrispettivo contrattuale della progettazione esecutiva si provvederà autonomamente e indipendentemente dall'anticipazione dovuta per i lavori, dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Si rinvia all'art. 17 comma 8 del CSA, che prevede anche il pagamento diretto al progettista solo indicato.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice si applica la revisione dei prezzi (cfr. art. 16 del CSA).

L'aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente procedura, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

3.7 Opzioni

Il contratto d'appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 120 del Codice e, segnatamente, in caso di necessità di redigere perizie modificative e/o suppletive al progetto, purché non imputabile ad errori od omissioni nella progettazione.

3.8 Durata dell'appalto

L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

I termini di esecuzione dell'appalto sono così suddivisi:

- per la progettazione esecutiva: giorni **45 (quarantacinque)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del RUP;
- per l'esecuzione dei lavori: giorni **180 (centottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, salvo eventuale rideterminazione in sede di progettazione esecutiva.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del CSA, l'affidatario è tenuto a fornire eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche (in vista dell'adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni del soggetto attuatore, dei verificatori e degli

enti preposti) entro giorni 20 (venti), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, dell'ultimo parere rilasciato dagli organi competenti o dell'ultima richiesta di adeguamento formulata dal soggetto attuatore.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato di collaudo, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato ai sensi dell'art. 18 del CSA, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del medesimo decreto 77/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento fissate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Si rinvia all'art. 20 del CSA.

3.9 Finanziamento:

- Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario;
- Decreto del Commissario straordinario n. 600 del 21 dicembre 2022 che ha assegnato l'incremento necessario per tener conto del nuovo prezzario del cratere 2022, a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4, commi 1 e 3 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, di importo suppletivo pari ad € 150.000,00.

3.10 Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici (costi della manodopera dichiarati inferiori a quelli stimati dalla S.A.), appaia anormalmente bassa.

4) OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 140 del 30/05/2023 non si applicano le disposizioni dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ai sensi dell'art. 102 comma 1 lett. c) del Codice l'operatore ha l'obbligo di assicurare che una quota pari ad almeno il **10% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia **destinata all'occupazione giovanile**. A tal fine, il Fornitore

dovrà produrre apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

Inoltre:

- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come indicato nel CSA (cfr. artt. 17 comma 5 e 39 comma 17) trovano applicazione i Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi di cui al DM 23 giugno 2022 (CAM Edilizia).

5) SOGGETTI INVITATI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ex art. 4 dell'O.C. n. 109/2020, sono invitati alla gara gli operatori economici qualificati per la categoria d'opera prevalente riferibile all'intervento, preliminarmente individuati dal RUP.

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo le disposizioni dell'art. 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti al paragrafo 6) e con le modalità ivi indicate.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 (ConSORZI non necessari) e 68 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice e di cui all'Allegato II.12.

I consorzi di cui agli articoli 65 comma 2 lett. d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Codice si precisa che possono partecipare alla gara:

a) le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (posseSSO di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) **che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione** i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;

b) le imprese attestate per prestazioni di sola costruzione oppure le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che non dimostrino i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione, ATTRAVERSO un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del

Codice e all'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (incluso il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche), e precisamente:

- progettisti associati (in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni):

il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'allegato Modello 2.

- progettisti incaricati:

qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Foligno e l'operatore economico stesso. In tale ipotesi, l'impresa concorrente è tenuta a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all'art. 66, comma 1, del Codice o a più soggetti tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera f) del succitato art. 66. **Ciascun progettista indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e dei prescritti requisiti di carattere speciale tramite presentazione del Modello 2 e del DGUE. Il progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Non essendo un offerente, ma un collaboratore del concorrente, è consentita la sostituzione del progettista indicato con altro professionista (non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta né di modificazione soggettiva del concorrente).**

I progettisti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice devono possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria definiti dall'Allegato II.12 – Parte V del Codice. Ai consorzi stabili professionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), della legge 22 maggio 2017, n. 81 si applica la disciplina prevista dall'art. 67 del Codice, in quanto compatibile.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibili, e all'art. 39 del succitato Allegato II.12. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice devono prevedere la presenza, quale **progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti nei paragrafi seguenti.

Per l'attività di progettazione l'operatore economico può soddisfare i requisiti speciali richiesti con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

(in possesso dei requisiti di progettazione con il proprio staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 18, comma 11, dell'Allegato I.12 del Codice e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

2.a) il mandante è un soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e) e g), del Codice;

2.b) il mandante è un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione mediante:

3.a) incarico a un singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d), e) e g), del Codice;

3.b) incarico ad un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice. Il raggruppamento

temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

6.1 Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è poi comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017** tra il Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016, la Struttura di Missione Antimafia e la Centrale Unica di Committenza Invitalia S.p.A., che è allegato alla documentazione di gara e sarà riprodotto nel contratto di appalto, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. La dichiarazione di accettazione è contenuta e può essere resa utilizzando i Modelli 1, 2 e 4 predisposti dalla stazione appaltante.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti:

- nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del D.L. n.189/2016 o che non abbiamo presentato la richiesta di iscrizione e/o di rinnovo prima della data di scadenza della presente procedura. Si precisa che nelle more di tale iscrizione è necessaria la dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione, prima della data di scadenza della presente procedura, della relativa domanda alla Struttura di Missione prevenzione e contrasto antimafia. Resta ferma la necessità del possesso del requisito dell'avvenuta iscrizione all'Anagrafe di cui al citato art. 30 al momento dell'aggiudicazione.

L'operatore economico sarà escluso, altresì, dalla procedura in ogni caso di cancellazione dall'Anagrafe, ai sensi dell'articolo 30, co. 11 del D.L. n.189/2016.

I professionisti incaricati della progettazione, facenti parte del Gruppo di lavoro, dovranno essere iscritti nell'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. 189/2016 e/o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato art. 30 del medesimo decreto legge o aver presentato domanda di iscrizione e/o di rinnovo prima della data di scadenza della presente procedura.

E' in ogni caso **vietato** il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 – come integrata dall'art. 3, comma 3, dell'O.C. n. 103/2020.

6.2 Requisiti di idoneità professionale per i lavori

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo.

6.3 Requisiti speciali per i lavori

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, l'**operatore economico singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso:

1) dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, e precisamente:

1.a) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'art. 2 del richiamato Allegato II.12, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 – classifica III** e nella **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 – classifica I**;

oppure

1.b) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'art. 2 del richiamato Allegato II.12, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 – classifica III** e possesso dei **requisiti di cui all'art. 28 comma 1 dell'Allegato II.12** nella **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 – classifica I**;

oppure

1.c) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'art. 2 del richiamato Allegato II.12, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (classifica III)**, con obbligo di **subappalto necessario (qualificante)** per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non posseduta (OG11);

2) della **certificazione**, in corso di validità, del **sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO9000** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione è comprovato mediante attestazione SOA (da caricare, preferibilmente, a Sistema; nel

Modello 1 è, comunque, inserita una dichiarazione sul punto specifico) oppure mediante allegazione di copia scansionata della certificazione di qualità. In caso di raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il suddetto beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Il beneficio in argomento non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30 comma 2 del medesimo Allegato.

Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, **il subappalto della categoria prevalente dovrà essere inferiore alla quota del 50% dell'importo complessivo della categoria stessa.**

Il concorrente che non possiede la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 (SOA classifica I o requisiti art. 28 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice) deve coprire il requisito mancante:

1. tramite impresa mandante in possesso di qualificazione adeguata;
2. ovvero **tramite subappalto obbligatorio qualificante; in tal caso ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice deve coprire il requisito mancante con la propria categoria prevalente per importo adeguato (è necessaria la SOA categoria OG1 in classifica III).**

N.B.: Nel caso di cui al precedente punto n. 2., la mancata specifica dichiarazione di volersi avvalere del subappalto per la categoria OG11 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Si veda la tabella riportata al punto 3.4.

6.4 Requisiti per la progettazione

Le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice in possesso dei requisiti generali previsti dal Codice e di quelli di seguito meglio precisati.

1) Requisiti di idoneità:

a) requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del codice

Allegato II.12. Parte V

Art. 34 Requisiti dei professionisti singoli o associati.

Devono possedere i seguenti requisiti:

- A. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Art. 35 Requisiti delle società di professionisti.

Devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Art. 36 Requisiti delle società di ingegneria.

Sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Art. 37 Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

Sono tenuti a:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - 1) legale rappresentante;
 - 2) amministratori;
 - 3) soci, soci fondatori, associati;
 - 4) dipendenti;
 - 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
 - c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto

dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Art. 38 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Art. 39 Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi associati o indicati) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11.

requisiti del gruppo di lavoro:

per i professionisti che espletano l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto:

c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del Paese dell'Unione europea a cui appartiene.

per il professionista antincendio:

d) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio.

2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

e) fatturato globale, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (anni 2020-2021-2022), pari al doppio dell'importo posto a base di gara e pertanto **almeno pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00)**. L'Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.

f) elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di trasmissione della presente lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella - Categorie, id e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi x 1
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.08	... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi ...	€ 568.598,02	€ 568.598,02
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	€ 251.040,00	€ 251.040,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto...	€ 59.698,00	€ 59.698,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 55.296,00	€ 55.296,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente ...	€ 30.899,00	€ 30.899,00

Per tutte le categorie, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno

pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova dei requisiti è fornita con le modalità che seguono. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- a. originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b. copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Deve in ogni caso risultare l'oggetto, le categorie e ID delle opere progettate, il valore delle opere, l'importo e il periodo di esecuzione. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- c. originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d. copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Devono in ogni caso risultare l'oggetto, le categorie e ID delle opere progettate, il valore delle opere, l'importo e il periodo di esecuzione. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In ogni caso, ai fini della comprova, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante i servizi svolti.

Per le categorie e ID E.08 e S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie "Impianti" – ID IA.01, IA.02 e IA.03, ai sensi delle Linee guida Anac n. 1, non è applicabile il criterio di cui all'art. 8 del d.m. 17.6.2016 secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" poiché nell'ambito della categoria "Impianti" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Il suddetto requisito non è, pertanto, dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati da "ID Opere" differenti,

anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'ID "IA.03". Ciò si desume anche dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17.6.2016.

N.B. Si precisa quanto segue:

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- Anac ha chiarito che "per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi (lett. e del presente paragrafo) ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento"; per l'effetto, i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di invio dell'invito; servizi non ancora conclusi alla predetta data o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico è richiesta una **struttura organizzativa minima** in grado di fornire le seguenti prestazioni specialistiche:

- progettista architettonico,
- progettista delle opere strutturali,
- progettista degli impianti idraulici,
- progettista degli impianti termici,
- progettista degli impianti elettrici,
- professionista antincendio ai sensi del d.lgs. n. 139/2006 (ex legge n. 818/1984).

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

L'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. Deve, inoltre, essere

indicata - sempre nell'offerta - la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È possibile che tutte le professionalità del Gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti del soggetto attuatore.

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo punto 1) lett. a), c) e d), si precisa che, ai sensi dell'art. 104 comma 3 del Codice, nel caso di contratto di avvalimento i servizi di progettazione sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di RTI, l'indicazione del nominativo del GIOVANE PROFESSIONISTA abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione è obbligatoria. Qualora il giovane professionista sia associato al raggruppamento quale mandante dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento. Il quinquennio per la qualifica di giovane professionista decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'Albo professionale.

6.5 Disposizioni per gli operatori economici che partecipano in forma associata

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

6.5.1. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE e requisiti speciali lavori

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al paragrafo 6.2 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito speciale di cui al paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso o complessivamente dagli imprenditori

consorziate, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Alle aggregazioni di retisti e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.5.2. CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, I CONSORZI STABILI e requisiti speciali lavori

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al paragrafo 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziate indicati come esecutori.

Con riferimento al requisito speciale di cui al paragrafo 6.3 si precisa quanto segue:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice);
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b del Codice).

6.5.3. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE e requisiti speciali progettazione

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1. lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui paragrafo 6.4 punto 1 lett. a), devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 6.4 punto 1, lett. b), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.4 punto 1, lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al paragrafo 6.4 punto 1, lett. d), relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di capacità economica e finanziaria (paragrafo 6.4 punto 2, lett. e) deve essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnica e professionale (paragrafo 6.4 punto 2, lett. f) può essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante se entrambe eseguono pro quota la prestazione; in ogni caso deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione (art. 68 comma 11 del Codice).

6.5.4. CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA e requisiti speciali progettazione

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.4 punto 1, lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.4 punto 1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.4 punto 1, lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al paragrafo 6.4 punto 1, lett. d), relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139 come professionista antincendio, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economico-finanziaria (paragrafo 6.4 punto 2, lett. e) e tecnico-professionale (paragrafo 6.4 punto 2, lett. f), ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a),

del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g), ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

6.6 Verifica dei requisiti

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione se questi sono presenti nel FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.4 punto 1 lett. a), c) e d) solo se l'ausiliario esegue direttamente le prestazioni per cui tali requisiti sono richieste. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché quelli di cui ai paragrafi 6.3 o 6.4 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

La documentazione che il candidato deve produrre è elencata al paragrafo 12.1, lettera E), della presente lettera di invito.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8) SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente di opere OG1.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'operatore economico subappaltatore dei lavori deve essere iscritto nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del D.L. n.189/2016 o aver presentato la richiesta di iscrizione e/o di rinnovo prima della data di scadenza della presente procedura (si veda par. 6.1).

I professionisti subappaltatori dei servizi di progettazione dovranno essere iscritti nell'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. 189/2016 e/o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato art. 30 del medesimo decreto legge o aver presentato la richiesta di iscrizione e/o di rinnovo prima della data di scadenza della presente procedura (si veda par. 6.1).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

9) GARANZIE E ASSICURAZIONI

➤ **In sede di gara:** ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice la garanzia provvisoria ex art. 106 del medesimo Codice non è richiesta.

➤ **A carico dell'aggiudicatario:**

1. garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 53, comma 4, e 117 del Codice conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022;
2. polizza di assicurazione di cui all'art. 117, comma 10, del Codice a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori, meglio dettagliata all'art. 14 del CSA, e che preveda, inoltre, garanzia di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
3. polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 17 comma 6 del CSA.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124. La polizza copre i danni derivanti da errori od omissioni nella redazione del

progetto esecutivo anche quelli che relativi a nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico del soggetto attuatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10) SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non è previsto il sopralluogo assistito dal personale del soggetto attuatore.

11) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nell'allegato Disciplinare telematico con Timing di gara.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nel Timing di gara che costituisce parte integrante del disciplinare telematico.

L'operatore economico dovrà predisporre e caricare a sistema:

A – Documentazione Amministrativa;

B – Offerta Tecnica

C - Offerta Economica.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste al successivo paragrafo 12.1. sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

11.1 Soccorso istruttorio

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione dell'offerta ovvero tramite la Piattaforma, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non

comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

In caso di mancata attivazione del soccorso istruttorio, le offerte tecniche saranno aperte dalla Commissione nella prima seduta indicata nel Timing di gara di cui all'art. 15 del Disciplinare telematico. In caso di attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio la data della seduta successiva in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sarà comunicata successivamente così come quella di apertura delle offerte economiche.

Nel disciplinare telematico agli artt. 10 (DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE – OFFERTA TECNICA) e 11 (DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE – OFFERTA ECONOMICA) sono dettagliate le modalità, nel rispetto della segretezza dell'offerta, di caricamento sul sistema negli appositi spazi denominati "Rettifica offerta" – "tecnica" e "Rettifica offerta" – "economica" presenti all'interno della scheda di gara, di un unico file contenente la relativa richiesta nonché l'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. In sede di valutazione della correttezza dell'offerta sia tecnica che economica, sarà oggetto di valutazione anche la rettifica, che potrebbe essere ritenuta non accoglibile perché sostanziale. In tal caso l'offerta sarà valutata così come caricata a sistema prima della scadenza del termine di presentazione.

12) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE

(fatto salvo l'art. 101, comma 1, del Codice e quanto di seguito meglio precisato)

12.1 Documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce nella sezione "Doc. gara - Amministrativa" all'interno della scheda di gara presente a sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "Disciplinare telematico con Timing di gara", la busta digitale "A - Documentazione amministrativa" contenente la seguente documentazione:

- A) Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzioni ed eventuale procura;
- B) Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato ed eventuale procura;
- C) Modello 3 – DGUE;
- D) documentazione per il progettista indicato non concorrente (Modelli 2 e 3);
- E) documentazione in caso di avvalimento (tra l'altro, Modello 4);
- F) PASSOE;
- G) documentazione per i soggetti associati.

A) Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzione

Sono redatte in formato elettronico secondo l'allegato Modello 1 e sottoscritte digitalmente; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante.

Nel Modello 1 il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020; se quest'ultimo è diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante attesta l'equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti; in ogni caso si impegna a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Compilando il Modello 1 il concorrente dichiara, tra l'altro:

- *(fino all'aggiornamento del DGUE)* di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- di essere iscritto o di aver presentato domanda di rinnovo nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del D.L. 189/2016, ovvero di aver presentato domanda di iscrizione da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- di accettare il "Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.)" di cui al successivo paragrafo 15 (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012), allegato alla documentazione di gara;
- di accettare le clausole risolutive espresse di cui all'art. 5 comma 2 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia Centrale sottoscritto in data 21/07/2023, riportate al paragrafo 15 della Lettera di invito;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di impegnarsi ad adempiere gli obblighi specifici connessi alla presente procedura previsti al paragrafo 4.

La procura può essere presentata mediante:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si precisa che nel caso **di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere le dichiarazioni di cui alla Sezione IV punto 42 del Modello 1, attestanti:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) le categorie di lavori e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice) e l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso **di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito** le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle imprese consorziate indicando, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, (nella Sezione IV punti 40 o 41 del Modello 1) le categorie di lavoro e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e l'impegno di questi a realizzarle.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 del Codice.

Nel caso di consorzio stabile che non concorre in proprio ed in caso di **consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane** deve essere resa la dichiarazione di cui alla Sezione IV punto 39 del Modello 1.

B) Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato

Le dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato (mandante di un raggruppamento con l'impresa di costruzioni) sono redatte in formato elettronico secondo l'allegato Modello 2 e sottoscritte digitalmente; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP) già costituiti, il Modello 1 deve essere presentato dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto di tutti gli operatori economici mandanti; se non ancora costituiti, deve essere presentato da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute al precedente punto A).

Si precisa che nel caso **di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere le dichiarazioni di cui alla Sezione IV punto 42 del Modello 2, attestanti:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) le parti del servizio e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice) e l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso **di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito** le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle imprese consorziate indicando, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, (nella Sezione IV punti 40 e 41 del Modello 2) le parti del servizio e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di **consorzio stabile** (art. 66, comma 1, lettera g, del Codice), se il consorzio non concorre in proprio deve essere resa la dichiarazione di cui alla Sezione IV punto 39 del Modello 2.

N.B. Il progettista, in forma singola o associata, prescelto dall'operatore economico e solo INDICATO alla stazione appaltante, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito (requisiti generali e speciali di cui al paragrafo 6): a tale fine, oltre a produrre un distinto DGUE, può utilizzare lo stesso Modello 2 compilando i soli campi di relativa pertinenza (Sezioni I e III).

- C) Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, redatta utilizzando il modello **D.G.U.E.** – (Modello 3) (Documento di Gara Unico Europeo)

di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 compilato in base al “*Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*” n. 6212 del 30/06/2023. I riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti al D. Lgs. 36/2023. Ai sensi dell’art. 91, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il modello DGUE deve essere redatto in forma digitale.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Questa parte è stata precompilata dalla stazione concedente e non necessita di alcun intervento da parte dell’operatore economico.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (ivi compreso il possesso di idonea attestazione **SOA**).

In caso di ricorso all’**avvalimento per i requisiti di partecipazione** si richiede la **compilazione della sezione C**. Il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso il concorrente voglia avvalersi del **subappalto** (facoltativo) si richiede la **compilazione della sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa riferimento” indicando l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6.1 della presente lettera d’invito (Sez. A-B-C-D).

Si precisa che le attestazioni relative ai requisiti di cui all’art. 94, comma 1 e 2 del Codice (**Parte III.A e III.D.1 del D.G.U.E.**), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti di cui al medesimo art. 94, comma 3.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A Punti 1 e 2 per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.4 punto 1) della presente lettera di invito;
- la sezione B Punto n. 1a) per dichiarare del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4 punto 2) lett. d) della presente lettera di invito (*per dichiarare il possesso dei requisiti del progettista di cui al*

paragrafo 6.4 punto 2 a cura dell'impresa di costruzioni che si qualifica con il proprio staff di progettazione o del progettista associato);

- la sezione C Punto n. 1b) per dichiarare del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4 punto 2) lett. e) della presente lettera di invito (*per dichiarare il possesso dei requisiti del progettista di cui al paragrafo 6.4 punto 2 a cura dell'impresa di costruzioni che si qualifica con il proprio staff di progettazione o del progettista associato);*
- la Sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale;
- *eventualmente* la sezione C n. 10 per dichiarare il subappalto necessario per la categoria scorporabile OG11.
- *eventualmente* la sezione C nn. 1a) (lavori analoghi), 3 (adeguata attrezzatura tecnica) e 13 (costo del personale non inferiore al 15% dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente - si rende necessario anche inserire il relativo fatturato) per dichiarare i requisiti dell'art. 28 comma 1 dell'Allegato II.12.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei**, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il D.G.U.E. deve essere compilato e prodotto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Nel caso di **consorzi stabili**, di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice, il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre (**Parte II.A del D.G.U.E.**). Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. I consorziati per conto dei quali il consorzio concorre devono presentare ciascuno un proprio D.G.U.E. debitamente compilato nelle sezioni A e B della parte II, in tutte le sezioni della parte III, nella parte IV sezione A e nella parte VI. Nel caso in cui vi siano altri consorziati che prestino i propri requisiti, anche questi devono presentare ciascuno un proprio D.G.U.E. compilato nelle sezioni sopra indicate.

Nel caso di **progettista indicato**, lo stesso è tenuto a compilare la Parte II (Sezioni A e B), la Parte III (Sezioni A, B, C e D), la Parte IV (Sezioni A, B, C e D) e la Parte VI.

In caso di **avvalimento** le imprese ausiliarie sono tenute a sottoscrivere digitalmente e presentare ciascuna il proprio DGUE, compilando solo la Parte II (Sezioni A e B), la parte III (Sezioni A, B, C e D), la Parte IV (Sezione A, Punto 1) e la Parte VI. Nel caso di avvalimento che ha ad oggetto un requisito necessario di partecipazione l'ausiliaria nella Parte IV deve indicare anche il/i requisito/i oggetto di avvalimento.

D) documentazione per il progettista indicato non concorrente (Modelli 2 e 3) – Il progettista indicato non concorrente deve compilare i Modelli 2 (si rinvia al N.B. di

cui alla lettera B che precede) e 3 (si rinvia alle indicazioni appena sopra riportate – lett. C che precede).

E) Documentazione in caso di avvalimento - Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello 3**), contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A-B, alla Parte III, Sezioni A-B-C-D, alla Parte IV, Sezione A, Punto 1e alla Parte VI; in caso di avvalimento che ha ad oggetto un requisito necessario di partecipazione l'ausiliaria nella Parte IV deve indicare anche il/i requisito/i oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione integrativa, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**Modello 4**);
3. in caso di avvalimento che ha ad oggetto un requisito necessario di partecipazione il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. PASSOE.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

F) Documento PASSOE rilasciato dal servizio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE" comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti.

Ciascun concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al servizio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE" e, individuato il CIG per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice «PASSOE». Il codice PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere firmato digitalmente e dovrà essere inserito nella «Documentazione amministrativa».

Nel caso in cui l'O.E. abbia "indicato" i progettisti incaricati di redigere il progetto esecutivo, senza associarsi ad essi, dovrà produrre un unico PASSOE nel quale siano indicati i medesimi progettisti.

G) i soggetti associati di cui al paragrafo 6.5 devono presentare:

- (*consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane*): **atto costitutivo e statuto del consorzio** in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

- (*raggruppamenti temporanei già costituiti*): **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria, prima della data di presentazione dell'offerta, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

- (*consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) **atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE** in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

CAUZIONE PROVVISORIA: ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria.

CONTRIBUTO ANAC: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017, per il presente affidamento non è dovuto alcun pagamento del contributo a favore della stessa Autorità.

N.B. La presentazione e il caricamento della documentazione amministrativa richiedono le seguenti operazioni:

- a) tutti i file della documentazione amministrativa devono essere in formato .pdf;
- b) alcuni file della documentazione amministrativa (Modello 1, Modello 2, Modello 3-DGUE, Modello 4, ulteriori dichiarazioni sostitutive, ecc.) **devono essere singolarmente sottoscritti con firma digitale** dai rispettivi soggetti dichiaranti;
- c) i file di cui alla precedente lettera b) (in formato .pdf.p7m), predisposti secondo le indicazioni della presente lettera invito, devono essere inseriti in un'unica cartella .zip insieme alla restante documentazione amministrativa richiesta (PASSOE, ricevuta di pagamento del contributo ANAC, ecc.);
- d) si rimanda all'interno del Disciplinare telematico per gli obblighi di firma digitale della cartella .zip e per le modalità di caricamento in piattaforma della cartella stessa.

12.2 Offerta Tecnica

Il concorrente deve caricare a sistema la propria offerta tecnica. La busta virtuale "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da caricare in piattaforma nell'apposito spazio:

- a) Elaborato progettuale suddiviso in paragrafi, uno per ogni elemento di valutazione indicato all'interno della Griglia di valutazione riportata di seguito. Tale elaborato dovrà complessivamente comporsi di massimo 20 facciate formato A4, carattere 12, ad esclusione degli eventuali allegati, quali ad esempio dépliant, foto, schede tecniche e simili;

b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata nel rispetto degli obiettivi progettuali della stazione appaltante, di tutti i pareri già acquisiti da questa Amministrazione e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento del progetto e nel completo rispetto della normativa vigente. Si rinvia al successivo paragrafo 13.1 che indica e dettaglia i criteri e i subcriteri di valutazione delle offerte tecniche.

L'offerta tecnica NON deve riportare elementi di natura economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutte le Imprese raggruppande/consorziate. **Il progettista è tenuto a sottoscrivere l'offerta tecnica solo se partecipa in associazione con l'impresa di costruzioni.**

12.3 Offerta Economica

Entro il termine di presentazione dell'offerta, il concorrente deve depositare a sistema nella sezione "OFFERTA ECONOMICA" presente nella scheda di gara, la propria offerta economica indicando, **pena l'esclusione**:

- a. **prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori** in ribasso rispetto all'importo ribassabile posto a base di gara (€ 702.093,09) al netto dei costi della sicurezza non ribassabili e dei costi della manodopera;
- b. **prezzo offerto per la progettazione esecutiva** in ribasso rispetto all'importo ribassabile posto a base di gara (€ 10.000,00);

Sempre **a pena di esclusione** deve indicare per i lavori:

- c. importo dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- d. importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Con riferimento alle prestazioni di progettazione, trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione dei propri costi della manodopera e dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9, del Codice).

N.B. Ai fini del confronto delle singole offerte economiche e dell'assegnazione del relativo punteggio la piattaforma telematica provvederà automaticamente a sommare i prezzi offerti (a+b) e a determinare un prezzo complessivo (che risulterà anche nella graduatoria generata dal sistema). A tale prezzo complessivo offerto per progettazione e lavori va sommata – ai fini della determinazione dell'importo di aggiudicazione e del corrispettivo contrattuale la parte non ribassabile del

corrispettivo dei lavori stimata dalla Stazione appaltante e pari ad € 263.437,93 (paragrafo 3.3 che precede).

Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al punto 12.1. **Il progettista è tenuto a sottoscrivere l'offerta economica solo se partecipa in associazione con l'impresa di costruzioni.**

La presentazione e il caricamento della documentazione relativa all'offerta economica dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico allegato.

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 44, comma 4 e art. 108 comma 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80/100
Offerta economica	20/100
TOTALE	100/100

13.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La stessa indica sinteticamente i criteri e i subcriteri dettati dall'art. 3-bis del CSA con riferimento anche alla natura discrezionale, quantitativa o tabellare degli stessi.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, si sottolinea quanto segue:

- sono "Punteggi discrezionali - D" i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- sono "Punteggi quantitativi - Q" i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- sono "Punteggi tabellari - T" i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Le offerte tecniche saranno valutate in relazione ai criteri di seguito indicati. Dovranno essere formulate nel rispetto degli obiettivi progettuali della stazione appaltante, di tutti i pareri già acquisiti da questa Amministrazione e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento del progetto e nel completo rispetto della normativa vigente.

Qualora le migliorie offerte comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri, assensi, nulla-osta, ecc. l'aggiudicatario non potrà porre eccezioni, riserve, richieste di risarcimento in ordine al procrastinarsi dei tempi di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione né in ordine alle eventuali modifiche e miglioramenti comportanti ulteriori costi che tali assensi potranno prescrivere.

L'offerta tecnica del concorrente non dovrà essere in contrasto con i pareri favorevoli acquisiti.

In ogni caso il progetto definitivo non è suscettibile di modificazioni che alterino la sostanza, la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera. In particolare non potrà essere variato l'ingombro plani-volumetrico della scuola. Sono ammesse diverse tipologie strutturali rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo, secondo i vari standard costruttivi dei soggetti concorrenti.

Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, il progetto posto a base di gara.

Tutti i contenuti dell'offerta tecnica non danno titolo ad alcun corrispettivo diverso o ulteriore.

a) Modalità di riduzione dei disagi creati dal cantiere e soluzioni che aumentino la sicurezza dei lavoratori e l'organizzazione del cantiere (punti 5).

Il concorrente dovrà illustrare e descrivere le modalità con cui intende ridurre, con costi ed oneri a proprio carico, i disagi durante i lavori agli utenti dell'attuale scuola primaria di via Carducci. Il concorrente dovrà dare priorità a quelle soluzioni atte a limitare l'impatto acustico e a regolamentare gli accessi dei mezzi di lavoro e approvvigionamento di cantiere con riguardo agli orari di entrata e uscita della limitrofa scuola. Il concorrente dovrà altresì illustrare le ulteriori soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro e modalità di controllo della sicurezza e tutela dei lavoratori, quali schermature dalla polvere e/o rumore, miglioramento delle vie di esodo ecc. Il concorrente dovrà altresì illustrare le modalità di gestione del cantiere e la struttura tecnica ed operativa (direzione tecnica di cantiere e squadra tipo) che sarà messa a disposizione per l'esecuzione dell'appalto indicando i tecnici e le professionalità, gli strumenti e i mezzi d'opera che si intendono impiegare.

b) Migliorie tecniche nei materiali e nelle lavorazioni per gli aspetti architettonici: (punti 30).

Il concorrente dovrà illustrare i materiali e le lavorazioni che intende migliorare indicando specificatamente le voci di computo e/o di elenco prezzi che intende sostituire con i nuovi materiali e le nuove lavorazioni e le caratteristiche analitiche delle medesime. Le nuove voci di prezzo offerte dovranno essere utilizzate nella redazione degli elaborati di progetto esecutivo in sostituzione di quelle del progetto definitivo fermo restando che il prezzo complessivo dell'opera è quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'importo posto a base della gara stessa. Il contenuto delle migliorie offerte va quindi descritto in modo analitico onde evitare dubbi interpretativi o difficoltà di applicazione in ordine alla

qualità e consistenza delle stesse, anche, se occorre, con l'ausilio di schemi grafici. Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il concorrente dovrà dare priorità a quelle soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'opera in termini **di economicità e facilità della gestione manutentiva**, con particolare riferimento alla qualità **e/o tipologia** dei materiali impiegati, ad esempio:

- per le pavimentazioni interne (da 0 a 5 punti);
- per le strutture divisorie tra le aule didattiche (da 0 a 10 punti);
- per le pavimentazioni e i percorsi relativi all'area esterna di pertinenza (da 0 a 10 punti);
- altre lavorazioni migliorative (da 0 a 5 punti).

c) Migliorie tecniche nella qualità dei materiali e delle lavorazioni finalizzate al miglioramento energetico dell'involucro edilizio fabbricato: (punti 20).

Il concorrente dovrà illustrare i materiali e le lavorazioni che intende migliorare indicando specificatamente le voci di computo e/o di elenco prezzi che intende sostituire con i nuovi materiali e le nuove lavorazioni e le caratteristiche analitiche delle medesime. Le nuove voci di prezzo offerte dovranno essere utilizzate nella redazione degli elaborati di progetto da allegare al contratto in sostituzione di quelle del progetto esecutivo fermo restando che il prezzo complessivo dell'opera è quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'importo posto a base di gara. Il contenuto delle migliorie offerte va quindi descritto in modo analitico onde evitare dubbi interpretativi o difficoltà di applicazione in ordine alla qualità e consistenza delle stesse, anche se occorre, con l'ausilio di schemi grafici. Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il concorrente dovrà dare priorità a quelle soluzioni finalizzate al miglioramento della **qualità dell'opera in termini di miglioramento energetico "passivo" dell'involucro edilizio dell'edificio** con riferimento ad esempio ai seguenti aspetti:

- qualità, caratteristiche tecniche e potere isolante termo acustico degli infissi e vetrate (da 0 a 5 punti);
- per i sistemi di isolamento delle pareti esterne al fine di migliorare il confort ambientale interno (da 0 a 10 punti).;
- altre lavorazioni migliorative (da 0 a 5 punti).

d) Migliorie tecniche nella qualità dei materiali e delle lavorazioni finalizzate al miglioramento degli aspetti impiantistici sia in termini di incremento della funzionalità ed efficienza energetica con conseguente riduzione dei costi energetici di gestione: (punti 20).

Il concorrente dovrà illustrare i materiali e le lavorazioni che intende migliorare indicando specificatamente le voci di computo e/o di elenco prezzi che intende sostituire con i nuovi materiali e le nuove lavorazioni e le caratteristiche analitiche delle medesime. Le nuove voci di prezzo offerte dovranno essere utilizzate nella redazione degli elaborati di progetto da allegare al contratto in sostituzione di quelle del progetto esecutivo fermo restando che il prezzo complessivo dell'opera è quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'importo posto a base di gara. Il contenuto delle migliorie offerte va quindi descritto in modo analitico onde evitare dubbi interpretativi o difficoltà di applicazione in ordine alla qualità e consistenza delle stesse, anche, se occorre, con l'ausilio di schemi grafici.

Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il concorrente dovrà dare priorità a quelle soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'opera in termini di miglioramento energetico "attivo" dell'involucro edilizio dell'edificio con riferimento ai seguenti aspetti:

- qualità e miglioramento dell'impianto di riscaldamento invernale (da 0 a 2 punti);
- qualità e sistemi di produzione di energia elettrica da fonte solare (da 0 a 5 punti);
- qualità e sistemi di produzione di energia termica per acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili (da 0 a 5 punti);
- sistema di sicurezza antintrusione e video sorveglianza (da 0 a 4 punti);
- altre lavorazioni migliorative (da 0 a 4 punti).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alle lettere a), b), c) e d) il concorrente dovrà produrre idonea documentazione che illustri nel dettaglio le proposte in modo da individuare compiutamente le migliorie offerte: relazioni descrittive, disegni generali e particolari, caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere, calcoli preliminari impiantistici, computo metrico non estimativo.

Le opere aggiuntive e/o migliorative offerte dovranno essere inserite nel cronoprogramma dei lavori e la loro esecuzione sarà vincolante ai fini dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento, del computo delle penali per ritardo e nella valutazione delle inadempienze contrattuali anche ai fini della risoluzione del contratto.

e) punteggio premiale, ai sensi dell'art 108 comma 7 (punti 2) ai concorrenti che abbiano nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

f) Qualità dell'offerta sulla progettazione (punti 3)

Il concorrente dovrà illustrare l'offerta di eventuali prestazioni, indagini o servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante e che il concorrente ritiene possano essere funzionali alla buona riuscita dell'intervento e che possano essere integralmente compensati con l'offerta economica presentata in sede di gara.

Tabella riassuntiva dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

	Criteri e subcriteri	D/Q/T	Punteggi massimi
a)	Modalità di riduzione dei disagi creati dal cantiere e soluzioni che aumentino la sicurezza dei lavoratori e l'organizzazione del cantiere	D	5
b)	Migliorie tecniche nei materiali e nelle lavorazioni per gli aspetti architettonici - per le pavimentazioni interne da 0 a 5 punti - per le strutture divisorie tra le aule didattiche da 0 a 10 punti - per le pavimentazioni e i percorsi relativi all'area esterna di pertinenza da 0 a 10 punti - altre lavorazioni migliorative da 0 a 5 punti	D	30
c)	Migliorie tecniche nella qualità dei materiali e delle lavorazioni finalizzate al miglioramento energetico dell'involucro edilizio fabbricato - qualità, caratteristiche tecniche e potere isolante termo acustico degli infissi e vetrate da 0 a 5 punti - per i sistemi di isolamento delle pareti esterne al fine di migliorare il confort	D	20

	ambientale interno - altre lavorazioni migliorative	da 0 a 10 punti da 0 a 5 punti		
d)	Migliorie tecniche nella qualità dei materiali e delle lavorazioni finalizzate al miglioramento degli aspetti impiantistici sia in termini di incremento della funzionalità ed efficienza energetica con conseguente riduzione dei costi energetici di gestione - qualità e miglioramento dell'impianto di riscaldamento invernale - qualità e sistemi di produzione di energia elettrica da fonte solare - qualità e sistemi di produzione di energia termica per acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili - sistema di sicurezza antintrusione e video sorveglianza - altre lavorazioni migliorative	da 0 a 2 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti da 0 a 4 punti da 0 a 4 punti	D	20
e)	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006) possesso certificazione non possesso certificazione	punti 2 punti 0	T	2
f)	Qualità della progettazione		D	3
	totale			80

13.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio delle offerte tecniche

All'elemento **e)**, a cui è attribuito il punteggio **tabellare T**, sono attribuiti i punti di cui al corrispettivo riquadro della tabella ovvero si procederà ad attribuire i punteggi al concorrente in funzione delle specifiche indicazioni della Tabella sopra riportata.

A ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio **discrezionale D** è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario. Ciascun commissario potrà esprimere la propria valutazione con numeri sino a due decimali. La valutazione di ciascun elemento sarà data dal coefficiente definitivo risultante dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuna delle offerte tecniche presentate moltiplicato per i punteggi previsti per ciascun elemento o sub elemento.

I coefficienti saranno espressi in base alle seguenti valutazioni:

Assente	0,00
Presente, incompleto e negativo	0,10
Presente e negativo	0,20
Gravemente insufficiente	0,30
Insufficiente	0,40
Appena sufficiente	0,50
Sufficiente	0,60
Discreto	0,70
Buono	0,80
Ottimo	0,90
Eccellente	1,00

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. E' comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

Il punteggio in relazione a ciascun elemento di valutazione "D" sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per esso indicato per il coefficiente definitivo corrispondente alla valutazione formulata dalla Commissione giudicatrice.

I calcoli per l'assegnazione dei punteggi tecnici saranno svolti fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è dato dai punti attribuiti agli elementi discrezionali + i punti attribuiti all'elemento tabellare.

13.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

I punteggi dell'offerta economica saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice in base alla seguente formula:

$$P_i = 20 * \text{Prezzo min} / \text{Prezzo } i$$

dove:

P_i = Punteggio offerta economica del concorrente i;

Prezzo i = prezzo complessivo offerto dal concorrente i;

Prezzo min = prezzo complessivo più basso e conveniente offerto in gara.

I calcoli per l'assegnazione dei punteggi economici saranno svolti fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verrà preso in considerazione il prezzo complessivo offerto, calcolato in automatico dalla piattaforma di negoziazione quale somma dei prezzi offerti per i lavori e per la progettazione di cui alle lett. a) e b) del paragrafo 12.3, al netto degli importi non ribassabili (oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo della manodopera indicati al paragrafo 3.3.)

13.4 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta

Il punteggio della singola offerta corrisponde alla somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per quella economica.

14) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

14.1 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 51 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

14.2 Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Comune di Foligno Piazza della Repubblica 10 – ingresso Via Colomba Antonietti, 4 IV Piano Sala Crispolti-Peccati, nella data e l'ora indicata nel Timing di gara.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati di volta in volta ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito informatico e mediante pubblicazione di apposito avviso nell'ambiente "Chiarimenti" della piattaforma telematica almeno un giorno prima della data fissata.

Nello stesso modo si procederà per la comunicazione delle successive sedute pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Verrà utilizzata la piattaforma Zoom. Le modalità di collegamento verranno indicate nell'ambiente "*Chiarimenti*" della piattaforma telematica e/o tramite Pec e mediante avviso sul sito del Comune di Foligno al seguente link: "<http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso>", 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

14.3 Verifica documentazione amministrativa

La responsabile di procedimento per la fase di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

14.3 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all'apertura delle offerte tecniche e dalla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà preliminarmente alla valutazione della conformità delle offerte alle prescrizioni di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e alla loro ammissibilità nonché dell'ammissibilità di eventuali richieste di rettifica ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice (si rinvia al par. 11.1).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Gli esiti della valutazione sono registrati in Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche presentate e quindi alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 13.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, elaborata automaticamente dal sistema telematico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 14.2, i prezzi offerti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Responsabile di procedimento per la fase di gara - che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa in base agli elementi specifici indicati al punto 14.4 che segue, la commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia.

14.4 Valutazione offerte anomale

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici (costi della manodopera dichiarati inferiori a quelli stimati dalla S.A. pari ad € 231.614,43), appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14.5 Ulteriori disposizioni

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 108, comma 10, del Codice.

Si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell'aggiudicatario tramite il servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara, si procederà "*ipso jure*" all'annullamento dell'aggiudicazione e all'attivazione delle sanzioni ammesse dalla legge, salvo eventuali responsabilità penali rilevate.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera invito/disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del Codice. Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 55 comma 1 del Codice), salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice, in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata e con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario previa presentazione della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice e delle polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 9 e agli artt. 14 e 17 del CSA.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del del Codice. E' esclusa la competenza arbitrale.

15) PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire al soggetto attuatore Comune di Foligno i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati al soggetto attuatore per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al soggetto attuatore i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo

contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche allo stesso soggetto attuatore (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto attuatore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione del soggetto attuatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

16) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'**Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia Centrale sottoscritto in data 21/07/2023**, nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario saranno inserite le seguenti clausole risolutive espresse:

- c) Clausola n. 1: *«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.».*

- d) Clausola n. 2: «*Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.*».

L'Operatore economico e/o gli aventi causa si impegnano ad inserire le predette clausole nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa mentre l'amministrazione aggiudicatrice procederà a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutiva da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n. 114 del 2014.

17) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la seduta pubblica, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- La graduatoria dei candidati verrà pubblicata all'interno della scheda di gara presente sulla piattaforma telematica di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'esperimento.
- Ai sensi dell'art. 225 comma 2 del Codice l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta trasmessa all'indirizzo pec comune.foligno@postacert.umbria.it o tramite la piattaforma telematica di negoziazione.
- Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel.

075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. E' esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica n. 10, 06034 Foligno (PG), pec comune.foligno@postacert.umbria.it centralino 0742/3301.

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l'Avv. Annalisa Luciani, pec avvannalisaluciani@puntopec.it, tel. 0744/903125.

Responsabili del trattamento – Soggetto designato per il trattamento dei dati è la dirigente dell'Area Servizi Generali dott.ssa Arianna Lattanzi.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personali (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 n. 2) GDPR I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l’adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all’esercizio dei diritti.

L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

Foligno, 26 ottobre 2023

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Arianna Lattanzi

(firmato digitalmente)